



Provincia di Taranto

Progetto per l'attuazione del Green Deal Europeo approvato l' 11.12.2019: "INTERVENTO AGROVOLTAICO IN SINERGIA FRA PRODUZIONE AGRICOLA ED ENERGETICA CON CREAZIONE DI OASI DI PROTEZIONE PER LA BIODIVERSITA' ANIMALE E VEGETALE"

Sito in agro di Castellaneta e Laterza (TA)

Nome Progetto: "Gobetto Solare"

Potenza elettrica: DC 55,624 MW – AC 48,200 MW

(Rif. Normativo: D.Lgs 387/2003 – L.R. 25/2012)

Proponente:

Gobetto Solare S.r.l.

Via Caradosso, 9 - MILANO



5X940I8 StudioInserimentoUrbanistico 01

RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO

Progettazione a cura:

SEROS INVESTENERGY

c.da Lobia, 40 – 72100 BRINDISI email <u>infoserosinvest@gmail.com</u> P.IVA 02227090749

Progettisti:

Ing. Pietro LICIGNANO

Iscr. N° 1188 Albo Ingegneri di Lecce licignano.p@gmail.com

Ing. Fernando APOLLONIO

Iscr. N° 2021 Albo Ingegneri di Lecce fernando.apollonio@gmail.com

Sommario

Premessa3
1.1 Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Castellaneta3
1.2 Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Laterza11

Premessa

La presente Relazione individua la posizione dell'impianto AgroVoltaico in progetto all'interno dei territori comunali di Castellaneta (TA) e di Laterza (TA) e ne verifica le indicazioni e le prescrizioni urbanistiche in funzione della loro pianificazione territoriale.

Nelle tavole allegate alla presente Relazione, poi, sarà riportato l'Inquadramento Vincolistico (PPTR, PAI, Aree Protette).

1.1 Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Castellaneta

Il Piano Urbanistico Generale vigente nel Comune di Castellaneta è stato adottato con Delibera C.C. n° 15 del 29/02/2016 e successivamente adeguato alla Delibera C.C. n° 36 dell' 11/10/2016 ed alla Conferenza dei Servizi del 30/01/2018.

Il Piano Urbanistico Generale (PUG) definisce le indicazioni per il governo del territorio in collegamento e in coerenza con le politiche territoriali e di settore provinciali e regionali. In particolare, il PUG perseque:

- la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio-economico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale;
- la tutela, l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio;
- la valorizzazione delle risorse ambientali e dell'economia locale;
- il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale locale;
- la disciplina delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche conseguenti ad interventi di tipo edilizio, infrastrutturale, insediativo e comunque, tutte le azioni che comportano una incidenza sull'uso e sull'organizzazione del territorio.

Poiché l'area di impianto si sviluppa all'interno di aree agricole si riportano testualmente le definizioni presenti nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PUG di Castellaneta:

Art. 26- Contesti Rurali: definizioni e direttive di tutela

I Contesti rurali, sono le parti del territorio prevalentemente non "urbanizzate", caratterizzati da differenti rapporti tra le componenti agricole/produttive, ambientali, ecologiche, paesaggistiche ed insediative.

Il PUG/parte strutturale, in coerenza con i contenuti DRAG e con i piani settoriali sovraordinati vigenti, definisce il perimetro e individua specifiche azioni di uso, tutela, recupero e valorizzazione finalizzate ad assicurare la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti sul territorio.

Nella prospettiva dello sviluppo sostenibile ed in ragione dei diversi ruoli oggi assegnati al territorio rurale, legati non solo alla produzione agricola e zootecnica ma anche all'assolvimento di funzioni ambientali ed alla produzione di paesaggi, le azioni di trasformazione fisica dei contesti rurali dovranno essere orientati:

- alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale, promuovendo il sistema produttivo aziendale per le funzioni e tipologie produttive significative e lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e multifunzionale; preservando i suoli di elevato pregio attuale e potenziale ai fini della produzione agricola, per caratteristiche fisiche o infrastrutturali, consentendo il loro consumo solo in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;
- alla valorizzazione della funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi degli insediamenti, anche attraverso il rafforzamento del ruolo di presidio ambientale delle aziende, prestando particolare attenzione alle zone di maggior pregio ambientale e a più basso livello di produttività;
- alla promozione della permanenza delle attività agricole e mantenimento di una comunità rurale vitale, specie nelle aree marginali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua manutenzione e salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;
- al mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura;
- alla promozione del recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo a quello di valore storico/architettonico/ambientale, e limitazione della nuova edificazione a esigenze degli imprenditori agricoli strettamente funzionali allo sviluppo dell'attività produttiva.

I Contesti Rurali individuati e disciplinati nel PUG/S, sono:

1. CR.V, Contesto rurale a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico

- > CRV.IS, Contesto rurale del Sistema Idrogeomorfologico con valore paesaggistico storicamente consolidato (Zona agricola E1)
- > CRV.BC Contesto rurale speciale del Sistema Botanico Vegetazionale con valore ecologico della fascia costiera (Zona agricola E2)
- > CRV.IC, Contesto rurale del Sistema idrogeomorfologico complesso con valore paesaggistico (Zona agricola E3)
- > CRV.GC, Contesto rurale del Sistema geomorfologico complesso con valore paesaggistico (Zona agricola E4)
- > CRV.BE, Contesto rurale del Sistema Botanico Vegetazionale complesso con valore ecologico (Zona agricola E5)

2. CRM Contesto rurale multifunzionale


- CRM.IT, Contesto rurale multifunzionale integrato (Zona agricola E6)
- CRM.RA, Contesto rurale multifunzionale della Bonifica e della Riforma Agraria (Zona agricola E7)
- CRM.CO, Contesto rurale multifunzionale compromesso (Zona agricola E8)

3. CRA, Contesto rurale a prevalente funzione agricola normale

CRA.AG, Contesto rurale a prevalente funzione agricola normale (Zona agricola E9)


La cartografia del PUG di Castellaneta tipizza la porzione di area d'impianto ricadente nel proprio territorio come:

- CRV.GC Contesto rurale del Sistema geomorfologico complesso con valore paesaggistico (Zona agricola E4);
- CRA.AG, Contesto rurale a prevalente funzione agricola normale (Zona agricola E9).



. . . . Confine comunale

CRV - Contesto rurale a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico



CRV.BC - Contesto rurale speciale del Sistema Botanico Vegetazionale con valore ecologico della fascia costiera

CRV.IC - Contesto rurale del Sistema Idrogeomorfologico complesso con valore paesaggistico

CRV.GC - Contesto rurale del Sistema geomorfologico complesso con valore paesaggistico

CRV.BE - Contesto rurale del Sistema Botanico Vegetazionale complesso con valore ecologico

CRM - Contesto rurale multifunzionale integrato CRM.RA - Contesto rurale multifunzionale della Bonifica e della Riforma Agraria CRM.CO - Contesto rurale multifunzionale compromesso CRA - Contesto rurale a prevalente funzione agricola CRA.AG - Contesto rurale a prevalente funzione agricola normale CRS - Contesto rurale speciale CRS.PR - Contesto rurale speciale per la produzione CRS.LO - Contesto rurale speciale per la logistica CRS.RI - Contesto rurale speciale per la rigenerazione CRS.DI - Contesto rurale speciale per la produzione e la distribuzione CRS.TR - Contesto rurale speciale turistico/ricreativo

Si riportano, di seguito, le prescrizioni presenti nelle Norme Tecniche di Attuazione del PUG per tali contesti rurali:

Art. 27.4- CRV.GC, Contesto rurale del Sistema geomorfologico complesso con valore paesaggistico (Zona agricola E4)

- 1. Nel CRV.GC, sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; alla trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; alla trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la presenza delle invarianti del sistema geomorfologico.
- 2. Nelle aree comprese nel CRV.GC non sono ammessi:
 - attività estrattive;
 - l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti.
- 3. Gli interventi proposti nel CRV.GC, sono sottoposti ad "accertamento di compatibilità paesaggistica" ai sensi dell'art. 89 e secondo le procedure definite dall'art. 91 delle NTA del PPTR.

Art. 29.1- CRA.AG, Contesto rurale a prevalente funzione agricola normale (Zona agricola E9)

- 1. I CRA.AG sono destinati al mantenimento ed allo sviluppo dell'attività e produzione agricola. Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario e l'equilibrio ecologico.
- 2. Gli interventi di trasformazione o di ristrutturazione agricola dovranno prevedere il miglioramento delle condizioni idrogeologiche del terreno e l'incremento del patrimonio arboreo autoctono.
- E' comunque consentito insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/agriturismo/zootecnia (quali magazzini scorte; depositi; locali per la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli), sempre all'esterno delle Invarianti Strutturali presenti.
- 3. Per i nuovi interventi sono vietate le seguenti destinazioni d'uso: depositi e magazzini di merci all'ingrosso non attinenti la produzione e/o la trasformazione del prodotto agricolo; rimesse industriali e laboratori anche di carattere artigianale; ospedali; mattatoi; supermercati; stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti se non individuate da apposito piano di distribuzione carburante e ogni altra destinazione possa produrre inquinamento dell'ambiente, sia per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie, che idriche o acustiche.
- 4. Per le aziende con terreni non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree, con asservimento delle stesse regolarmente prescritto e registrato a cura e spese del richiedente.

Tutte le aree devono comunque ricadere nel territorio Comunale di Castellaneta e devono avere unico proprietario. Esse devono comunque costituire un unico complesso aziendale, intendendo questo nel caso di appezzamenti utilizzati con la stessa forma di conduzione e con lo stesso parco macchine.

Nessuno dei due contesti rurali sopra riportati risultano rientrare in Colture di Pregio o Tutelate, pertanto, sulla programmazione urbanistica del territorio di Castellaneta prevale la Disciplina Speciale decretata con il D.Lgs n° 387 del 29/12/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" che consente l'insediamento di Impianti a Fonti Rinnovabili in zone agricole e che, all'art. 12, comma 1 e 7, cita espressamente:

- 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
- 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della

biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del <u>decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14</u>.

Con Sentenza n° 4755 del 26/09/2013 il Consiglio di Stato dichiara espressamente che: "Gli appellanti osservano come la collocazione dell'impianto in zona agricola contrasti con l'art. 44 della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 44, nonché con l'art. 30 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Canaro nella parte in cui individuano gli interventi ammissibili in zona agricola.

L'argomentazione non può condurre all'annullamento dei provvedimenti impugnati.

E' certamente vero, in punto di fatto, che l'intervento di cui si discute non rientra fra quelli ammessi dalla normativa urbanistica regionale e comunale.

Peraltro, come già sottolineato, l'art. 12, settimo comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, esplicitamente ammette la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

La norma costituisce, più che espressione di un principio, attuazione dell'obbligo assunto dalla Repubblica nei confronti dell'Unione Europea di rispetto della normativa dettata da quest'ultima con la richiamata direttiva 2001/77/CE.

Deve essere ribadito che la collocazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in zona urbanistica agricola è ammessa in linea generale dall'art. 12, settimo comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

Deve inoltre essere osservato che la realizzazione di tali impianti risponde ad un interesse la cui rilevanza è stata consacrata dallo stesso legislatore nazionale, sulla base degli impegni internazionali assunti, con la norma appena richiamata.

Alla luce di tali considerazioni, afferma il Collegio che il difetto di motivazione sussiste qualora l'Amministrazione trascuri concrete circostanze quale, ad esempio, la collocazione dell'impianto nell'areale di coltivazione di prodotti tutelati.

Non occorre, invece, che tale motivazione venga fornita qualora la scelta consista nel semplice raffronto fra l'intervento di produzione energetica e l'attività agricola".


Nell'Art.20- Individuazione delle invarianti/componenti culturali e insediative delle NTA sono riportate le "componenti culturali e insediative" individuate dal PPTR e caratterizzate dal PUG come invarianti strutturali che comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.

- 1.1. I beni paesaggistici sono costituiti da:
 - SAC.bp.ip- immobili e aree di notevole interesse pubblico;
 - SAC.bp.uc- zone gravate da usi civici;
 - SAC.bp.ia- zone di interesse archeologico;
- 1.2. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:

- SAC.uc.si- Testimonianze della stratificazione insediativa;
- SAC.uc.ar- Area di rispetto delle componenti culturali e insediative;
- SAC.uc.cc- Città consolidata.

Fra le *SAC.uc.si-Testimonianze della stratificazione insediativa* è stata classificata "**n° 95 - Masseria Gobetto di Festa**" quale Masseria rientrante nell'area di impianto con relativa Area Annessa di rispetto (Elaborato f10 – Atlante dei Beni Culturali):

Scheda SAC.uc.si-n.95: Masseria GOBETTO DI FESTA



Le NTA riportano:

Art.20.5- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SAC.uc.si- testimonianze della stratificazione insediativa

- 1. Così come individuati nelle tavole del PUG consistono in:
- a) siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore

paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale: segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche.

Art.20.6- Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le SAC.uc.ar- Area di rispetto delle componenti culturali e insediative

- 1. Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno delle segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche, delle aree appartenenti alla rete dei tratturi e delle zone di interesse archeologico, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati. In particolare:
 - per le segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche e per le zone di interesse archeologico prive di prescrizioni di tutela indiretta, essa assume la profondità di 100 m se non diversamente cartografata nelle tavole del PUG.

1.2 Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Laterza

La Giunta Comunale di Laterza, sulla base degli atti di pianificazione urbana o territoriale già predisposti (Documento Programmatico Preliminare) e/o avviati ed in itinere (Piano Urbanistico Generale), con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 11 del 25.02.2016 avente per oggetto "Avvio del procedimento per la predisposizione del "Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana", ha avviato la formazione di un "Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana" di cui all'art. 3 della L.R. 21/2008";

Con <u>Deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 27.10.2016</u> è stato adottato il Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana - ai sensi dell'art. della L.R. n. 21/08.

E' stata pubblicata la Deliberazione di Giunta n.171 del 26.11.2018 di Presa d'Atto elaborati PUG (Bozza tecnica) e VAS.

Dalla Relazione Generale del P.U.G. si ricava che:

9.5 Il sistema dei contesti territoriali


I Contesti Territoriali, definiti negli elaborati del PUG, sono intesi quali parti del territorio connotate da uno o più specifici caratteri dominanti sotto il profilo ambientale, paesistico, storico - culturale, insediativo e da altrettanto specifiche e significative relazioni e tendenze evolutive che le interessano. Il PUG/strutturale, in funzione delle specificità locali e delle caratteristiche dei contesti, individua per ognuno di essi le modalità applicative di indirizzi e direttive per il PUG/Programmatico (per i contesti con significativi caratteri ambientali, paesaggistici e culturali anche una disciplina di tutela).


I contesti territoriali sono articolati in "contesti urbani" e "contesti rurali", ciascuno dei quali caratterizzato da differenti requisiti ambientali, culturali e socioeconomici e quindi da assoggettarsi a diversi contenuti progettuali e politiche territoriali, anche in adeguamento al PPTR, al PAI e di altri piani e norme a rilevanza territoriale.

9.5.1 I Contesti Rurali

I Contesti rurali, sono le parti del territorio prevalentemente non "urbanizzate", caratterizzati da differenti rapporti tra le componenti agricole/produttive, ambientali, ecologiche, paesaggistiche ed insediative. Il PUG/ parte strutturale, in coerenza con i contenuti DRAG e con i piani settoriali sovraordinati vigenti, definisce il perimetro e individua specifiche azioni di uso, tutela, recupero e valorizzazione finalizzate ad assicurare la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti sul territorio.

Segue uno stralcio della Tav. f7 relativa ai Contesti Rurali in cui ricade una porzione dell'area di impianto.





Contesti Rurali (ingrandimento)

LEGENDA

Confini comunali Contesti urbani CUT - Contesto Urbano Tutelato CUT.NS - Contesto Urbano Tutelato - Nucleo Storico CUT.CO - Contesto Urbano Tutelato - Consolidato CUT.IP - Contesto Urbano Tutelato - di Interesse Paesaggistico CUC - Contesto Urbano Consolidato CUC.CO - Contesto Urbano Consolidato - Compatto CUC.CR - Contesto Urbano Consolidato - Recente CUC.CN - Contesto Urbano Consolidato - Contemporaneo CUF - Contesto Urbano in Formazione CUF.CT - Contesto Urbano in Formazione - Compatto CUF.CL - Contesto Urbano in Formazione - da Completare CUF.PS - Contesto Urbano in Formazione - Perequato per Servizi CPM - Contesto Periurbano Marginale CPM.PC - Contesto Periubano Marginale - Produttivo Consolidato CPM.RP - Contesto Periubano Marginale - Residenziale Pianificato CPM.PP - Contesto Periubano Marginale - Residenziale Previsto CPM.MI - Contesto Periubano Marginale - Misto (Turismo e Residenza) CPM.PS - Contesto Periubano Marginale - Perequato per Servizi CPM.CRC - Contesto Periubano Marginale - Campagna del Ristretto/Cuneo CPM.RT - Contesto Periubano Marginale - da sottoporre a recupero territoriale CPE - Contesto Produttivi Extraurbani CPE.ES - Contesto Produttivo Extraurbano - Esistente CPE.NI - Contesto Produttivo Extraurbano - Nuovo Impianto CUS - Contesto Urbano per Servizi CUS.US - Contesto Urbano per Servizi Area Cimiteriale Rispetto cimiteriale

Contesti rurali

CPV - C	Contesto Rurale a valenza paesaggistica ed ambientale					
	CRV.PG - Contesto Rurale a valenza paesaggistica ed ambientale - Parco Terre delle Grav					
	CRV.AP - Contesto Rurale a valenza paesaggistica ed ambientale - Aree Naturali Protette					
CRM -	Contesto Rurale Multifunzionale					
	CRM.RA - Contesto Rurale Multifunzionale - Bonifica e Riforma agraria					
	CRM.CI - Contesto Rurale Multifunzionale - Campagna del Ristretto Interclusa					
CRA -	Contesto Rurale a prevalente funzione agricola normale					
	CRA.CS - Contesto Rurale a prevalente funzione agricola normale Campagna del Ristretto Semiaperta					
	CRA.CP - Contesto Rurale a prevalente funzione agricola normale - Campagna Profonda					

La porzione di area d'impianto ricadente nel territorio di Laterza è tipizzata CRA.CP-Contesto Rurale a prevalente funzione agricola normale – Campagna profonda.

Le Norme Tecniche di Attuazione per tale tipizzazione riportano testualmente:

Art.32/S – CRA, Contesto rurale a prevalente funzione agricola normale

- 1. I CRA sono destinati al mantenimento ed allo sviluppo delle attività e produzione agricola. Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario e l'equilibrio ecologico.
- 2. Gli interventi di trasformazione o di ristrutturazione agricola dovranno prevedere il miglioramento delle condizioni idrogeologiche del terreno e l'incremento del patrimonio arboreo autoctono.

Sono insediabili attività sia di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli (ivi compresi caseifici, cantine, frantoi), sia di tipo zootecnico, con relativi impianti anche di macellazione, conservazione e commercializzazione.

Art.32.2/S – CRA.CP, Contesto rurale a prevalente funzione agricola normale – Campagna Profonda

- 1. Sono le aree caratterizzate da un'economia agricola, con presenza di residenze rurali o di insediamenti produttivi sparsi.
- 2. In questi contesti, il PUG/Strutturale mira all'incentivazione dell'attività agricola esistente, in connessione con gli obiettivi di recupero e il mantenimento degli assetti agrari, delle sistemazioni agrarie e del quadro ambientale e paesaggistico d'insieme.

In queste aree, è consentita la valorizzazione delle funzioni "di servizio" ambientale e paesaggistico delle attività agricole, anche per il miglioramento della qualità ambientale, degli assetti degli ecosistemi.

_	A	\sim	\sim		
.≺	Nei	CRA	(P)	sono	nossihili [*]

□ opere per il mantenimento e/o il miglioramento dell'assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche;

- □ interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti;
 □ insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/agriturismo/zootecnia (quali magazzini scorte; depositi; locali per la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione dei
 - ✓ Sf superficie fondiaria minima: mg 20.000;
 - ✓ Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: = 0,05 mc/mq di cui 0,03 per la residenza;

prodotti agricoli), sempre all'esterno delle invarianti strutturali esistenti, i seguenti parametri:

- ✓ H altezza massima: residenza = 5 ml; produzione 8,00 ml (salvo impianti speciali, quali silos, ecc);
- ✓ Df Distanza minima tra fabbricati con minimo assoluto 10 ml:
 - a) con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
 - b) all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
- ✓ Dc distanza di confini: minimo di 10 ml;
- ✓ Ds distanza dalle strade pubbliche: secondo quanto stabilito dal Codice della Strada con un min 10 ml;
- ✓ Us le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, vanno monetizzate in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia.
- 4. Per le aziende agricole è ammesso (al solo fine dell'utilizzo dell'indice di fabbricabilità che si assume essere quello dell'area su cui si edifica), l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché, ricadenti nel territorio comunale. Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle ipoteche. L'accorpamento è consentito anche per il trasferimento di cubature edificabili derivanti da aree sottoposte a tutela.
- 5. Le aree interessate dalle invarianti strutturali indicate dal PUG e/o dalle relative aree annesse, esprimono un volume virtuale derivante dall'applicazione dell'indice previsto per il contesto in cui ricadono. Detto volume deve essere realizzato esternamente all'invariante strutturale ed alla sua area annessa (ove le relative NTA lo escludano espressamente), in aggiunta alla cubatura già realizzabile nello stesso contesto in attuazione degli indici previsti dal PUG.

Anche per il Contesto Rurale ricadente nel territorio Comunale di Laterza vale quanto riportato nel PUG di Castellaneta: il contesto rurale sopra riportato NON risulta rientrare in Colture di Pregio o Tutelate, pertanto, sulla programmazione urbanistica del territorio di Laterza prevale la Disciplina Speciale decretata con il D.Lgs n° 387 del 29/12/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili

nel mercato interno dell'elettricità" che consente l'insediamento di Impianti a Fonti Rinnovabili in zone agricole e che, all'art. 12, comma 1 e 7, cita espressamente:

- 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
- 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

Con Sentenza n° 4755 del 26/09/2013 il Consiglio di Stato dichiara espressamente che: "Gli appellanti osservano come la collocazione dell'impianto in zona agricola contrasti con l'art. 44 della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 44, nonché con l'art. 30 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Canaro nella parte in cui individuano gli interventi ammissibili in zona agricola.

L'argomentazione non può condurre all'annullamento dei provvedimenti impugnati.

E' certamente vero, in punto di fatto, che l'intervento di cui si discute non rientra fra quelli ammessi dalla normativa urbanistica regionale e comunale.

Peraltro, come già sottolineato, l'art. 12, settimo comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, esplicitamente ammette la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

La norma costituisce, più che espressione di un principio, attuazione dell'obbligo assunto dalla Repubblica nei confronti dell'Unione Europea di rispetto della normativa dettata da quest'ultima con la richiamata direttiva 2001/77/CE.

Deve essere ribadito che la collocazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in zona urbanistica agricola è ammessa in linea generale dall'art. 12, settimo comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

Deve inoltre essere osservato che la realizzazione di tali impianti risponde ad un interesse la cui rilevanza è stata consacrata dallo stesso legislatore nazionale, sulla base degli impegni internazionali assunti, con la norma appena richiamata.

Alla luce di tali considerazioni, afferma il Collegio che il difetto di motivazione sussiste qualora l'Amministrazione trascuri concrete circostanze quale, ad esempio, la collocazione dell'impianto nell'areale di coltivazione di prodotti tutelati.

Non occorre, invece, che tale motivazione venga fornita qualora la scelta consista nel semplice raffronto fra l'intervento di produzione energetica e l'attività agricola".